



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

**SENTENZA 206/2026**

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **70085** depositato in data 16.09.2025, proposto da:

1) F. F. nato a OMISSIS - OMISSIS

2) A. S. nato a OMISSIS - OMISSIS

3) C. E. nato a OMISSIS - OMISSIS

4) S. R. nato a OMISSIS - OMISSIS

5) F. F. nato a OMISSIS - OMISSIS

6) P. E. nato a OMISSIS - OMISSIS

7) F. G. nato a OMISSIS - OMISSIS

8) C. G. nato a OMISSIS - OMISSIS

9) B. A. nato a OMISSIS - OMISSIS

10) B. N. nato a OMISSIS - OMISSIS

11) A. F. nato a OMISSIS - OMISSIS

12) V. G. nato a OMISSIS - OMISSIS

13) M. R. nato a OMISSIS - OMISSIS

14) R. A. nato a OMISSIS - OMISSIS

15) I. G. nato a OMISSIS - OMISSIS (in proprio come ex dipendente

regionale e nq. erede di S. C.) ;

16) F. M. E. nato a OMISSIS - OMISSIS

17) S. C. nato a OMISSIS - OMISSIS

18) R. A. nato a OMISSIS - OMISSIS

19) M. M. G. nato a OMISSIS - OMISSIS

20) S. R. nato a OMISSIS - OMISSIS

21) A. C. nato a OMISSIS - OMISSIS

22) L. T. G. nato a OMISSIS - OMISSIS

23) S. V. nato a OMISSIS - OMISSIS

24) F. M. nato a OMISSIS - OMISSIS

25) L. P. nato a OMISSIS - OMISSIS

26) I.G. nato a OMISSIS - OMISSIS

27) S. S. nato a OMISSIS - OMISSIS

28) C. R. G. OMISSIS - OMISSIS

tutti dipendenti della Regione Siciliana oggi in quiescenza,  
rappresentati e difesi dall'Avv. Lino Antonino Di Verde, in virtù di  
procura speciale in atti, con il quale elet.te domicilia in Via Principe  
Di Paternò n. 101 Palermo - pec: - diverdelino@pec.it;

#### CONTRO

**- FONDO PENSIONI SICILIA (C.F. 97249080827),** in persona del  
suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliato presso la sede dell'Ufficio legislativo e legale della  
Regione siciliana, rappresentato e difeso ex art. 11 L.R. n. 26/2012  
dagli Avvocati Margherita Sanfratello e Beniamino Lipani giusta  
procura alle liti del 21 marzo 2018 in notaio dott. Giuseppe Dioguardi

di Palermo n. Rep. 45441, depositata nella Segreteria della Corte in

data 27 marzo 2018 - pec; margheritasanfratello@pec;

avv.b.lipani@pec.it

**- Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione**

**Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del**

**Personale**, in persona del Dirigente Generale pro tempore,

elettivamente domiciliato in Palermo via Caltanissetta 2/e,

rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Lamacchia (C.F.:

LMCLRA89D55G273O) e dall'Avv. Vito Longo dell'Ufficio

Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, giusta

procura in atti - pec: laura.lamacchia1@pec.it e

vitolongo@pecavvpa.it;

**Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.**

**Richiamato il verbale di udienza pubblica del 29.01.2026, anche a**

**proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.**

**Ritenuto in**

### **FATTO**

**I.** Con il mezzo introduttivo del giudizio, i ricorrenti - tutti

dipendenti regionali in servizio negli anni 1991, 1992 e 1993, posti in

quiescenza successivamente (ai sensi della L.R. 2/1962 s.m.i legge r.

21/1986 s.m.i., ex L.R. 29/12/2003 n. 21, ed in ultimo in applicazione

dell'art 51 e 52 L.R. 9 del 7 maggio 2015) e, ciascuno, con proprio

Decreto di pensionamento "D.D.S" - agiscono per veder riconosciuto

il loro diritto *"alla rideterminazione del proprio provvedimento di*

*quiescenza giusto ricalcolo della base pensionabile con maggiorazione della*

*retribuzione individuale (RIA), giusta anzianità di servizio maturata, computando anche gli anni di servizio 1991, 1992 e 1993, per gli effetti della sentenza n.4/2024 della Corte Costituzionale estensibili anche ai dipendenti della regione Siciliana, quindi liquidare le differenze pensionistiche maturate”.*

**II.** A suffragio della domanda giudiziale, i ricorrenti ricostruiscono genesi e contenuto della sentenza del Giudice delle Leggi, nonché la normativa nazionale e regionale (quanto a quest’ultima, precipuamente formano oggetto di richiamo le LL. RR. n.11/88, n.19/91, n.38/91) che, nella loro prospettiva, fonderebbe l’estensione degli effetti di C. cost., sent. 4/2024 alla loro posizione.

**III.** In data 15.12.2025, si è costituito in atti il Fondo Pensioni Sicilia che, ricostruito il contenuto della domanda, conclude per la nullità, inammissibilità ed infondatezza del mezzo. In particolare:

- eccepisce l’inammissibilità del ricorso (per difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del G.A. ovvero del G.O. in funzione di giudice del lavoro, atteso che “*i benefici in oggetto risalgono al periodo in cui gli attori ...prestavano servizio*”): ciò che voterebbe alla definizione in rito dell’azione collettiva. Rimane peraltro ferma - secondo parte intimata - la incompetenza funzionale del Fondo Pensioni Sicilia ad accordare in tesi il beneficio richiesto, visto che la base pensionabile del dipendente regionale, dopo il suo collocamento in quiescenza, è elaborata dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Di qui l’eccepito difetto di legittimazione passiva opposto da parte convenuta;

- esclude la meritevolezza della domanda sul rilievo che essa -

fondandosi sulla invocazione dell'estensione del giudicato costituzionale - non tiene in conto della circostanza per cui, secondo pertinente avviso giurisprudenziale, un tale diritto potrebbe riguardare soltanto coloro che avevano promosso azioni legali volte a ottenere il riconoscimento della maggiorazione in tempo utile. La dichiarazione di illegittimità costituzionale, pur avendo efficacia *erga omnes*, attiene ai soli dipendenti del "Comparto Ministeri". Infatti, essa "colpisce" l'art. 7, comma 1, del D.L. n. 384 del 1992, come convertito, (...) ha prorogato al triennio 1991-1993 l'efficacia dell'intero D.P.R. n. 44 del 1990, la cui scadenza originaria era fissata al 31 dicembre 1990" e, ai sensi dell'art. 1 comma 1, il DPR 44/90 "si applica al personale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68" e, in conclusione, al solo "Comparto del personale dipendente dai Ministeri".

Richiama, a conforto della tesi, ampia casistica giurisprudenziale.

IV. Il 18.12.2025, si è costituito in giudizio l'Assessorato regionale convenuto, svolgendo considerazioni difensive, in rito e nel merito, omologhe a quelle sviluppate dal Fondo.

V. All'udienza odierna, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

1. Priva di pregio è l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti convenute. Il criterio del *petitum* sostanziale, ricavato dalla giurisprudenza del Giudice del riparto dalla disposizione dell'art. 386 c.p.c., rende chiaro, con riguardo alla presente controversia, che la domanda attorea persegue il bene della vita costituito dalla riliquidazione del trattamento di quiescenza in loro godimento in

forza della rideterminazione della base pensionabile quale effetto della valorizzazione della RIA 1991/1993. La pretesa fatta valere, dunque, attiene alla materia pensionistica su cui la giurisdizione della Corte dei conti, allorché i trattamenti di quiescenza siano a totale o parziale carico dello Stato come in fattispecie, è esclusiva.

**2.** Gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda sono inoltre sufficientemente specificati, non ravvisandosi ragioni che possano fondare un giudizio di nullità/inammissibilità del ricorso (cfr. *ex pluribus* la sentenza di questa Sezione n.132/2025).

**3.** Nel merito, il ricorso è infondato. Il sostrato della impostazione attorea, fondato sulla possibilità di estrapolare dalla sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale – che, lo si precisa, riguarda l’illegittimità costituzionale di una disposizione rivolta ad uno specifico comparto di dipendenti statali, parimenti destinatari della normativa di risulta - un principio *erga omnes*, come tale invocabile anche da impiegati (o *ex* impiegati) regionali che ambiscano a vedersi riconosciuti gli incrementi R.I.A. oltre il periodo normativamente previsto (sul punto, cfr. C. conti, Sez. Calabria n.82/2025, cui si rinvia ex art. 17 dell’all. 2 al d.lgs. 174/2026), non appare meritevole di seguito. L’interpretazione così propugnata - in alcun modo incoraggiata dalla disamina della decisione del Giudice delle Leggi – è implausibile, *a fortiori*, nei confronti di coloro che hanno prestato servizio alle dipendenze della Regione siciliana, stante la specificità dalla disciplina da cui essi sono attinti e che rappresenta espressione dell’esercizio della potestà esclusiva affidata al legislatore regionale

dall'art. 14 comma 1, lettera q) dello Statuto. Trattasi di disciplina che è armonizzata a quella statale solo in via di tendenziale e, tanto, attraverso un composito percorso non ancora del tutto compiuto (al riguardo, cfr. questa Sezione, sent. n. 346/2021). Diversamente detto, in materia di RIA, il legislatore regionale ha introdotto una specifica disciplina che, pur presentando un parallelismo con la corrispondente disciplina statale, non ha mai fatto alcun rinvio ad essa (cfr., per l'articolata declinazione di questo principio, cfr., fra le altre, questa Sezione, sentt. nn. 2269/2012, 3249/2012, 2858/2013 e sent. n. 1771/2013). In effetti, secondo l'avviso di questa Sezione, *“così come non si applicava nella Regione il disposto dell'art. 47 DPR 266/87, avendo la Regione provveduto con propria legge (11/88) a disciplinare il nuovo sistema della retribuzione individuale di anzianità fissando i propri termini per l'applicazione transitoria del previgente meccanismo di classi e scatti, né il DPR 44/90 che disciplinava il triennio 1988/1990, regolato per la Regione dalla l.r. 19/91 e succ. D.P.Reg. 30 gennaio 1993, non può invocarsi il disposto di cui all'art. 51, c. 3 L. 388/00 che ribadisce una situazione già definita in passato in ambito statale e regolata parallelamente nell'ordinamento regionale. È indubbio il fatto che la volontà del legislatore regionale, sia stata quella di fissare al 1° luglio 1990 l'attribuibilità degli incrementi legati al sistema previgente degli scatti e delle classi; ciò è confermato dalla previsione dell'art. 5, 5 c. l.r. 19/91 con il quale, a decorrere dal 2 luglio 1990 è stata abrogata la lett. a della tab. 0 della l.r. 41/95, con ciò stabilizzando il principio del congelamento delle posizioni già introdotto dall'art. 5 l.r. 11/88”* (sent. n. 2269/2012, cit.). Come osservato dalle

convenute, l'orientamento maturato presso questa Sezione giurisdizionale è univoco nel ritenere, per le ragioni sinteticamente illustrate poc' anzi, prive di fondamento pretese giudiziali omologhe a quelle coltivate dagli odierni convenuti (fra le altre, sentt. nn. 272, 273, 296, 301, 311, 312, 313 e 364 del 2025).

**4.** La novità e la complessità delle questioni dibattute giustificano la compensazione delle spese fra le parti.

**P.Q.M.**

**La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,**  
definitamente pronunciando:

- respinge il ricorso;

- compensa le spese.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **29.01.2026**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 11 agosto 2026

Pubblicata il 24 agosto 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)



